



COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA
PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale nei limiti stabiliti dalle leggi disciplinanti l'ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentino situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, sentito il Segretario comunale.

ART. 2

LUOGO DELL'ADUNANZA

1. Il Consiglio comunale si riunisce di regola nella sede comunale.
2. Il Sindaco, in casi particolari, può disporre la riunione in altra sede, purché nell'ambito del territorio comunale, assicurando adeguate forme di pubblicità.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL PRESIDENTE

ART. 3

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Presidenza viene assunta dal Vice Sindaco.
3. Nell'ipotesi che la Presidenza non possa essere assunta dal Vice Sindaco, essa spetta al Consigliere Anziano.

ART. 4

POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto Comunale.
2. Il Presidente:
 - convoca il Consiglio;
 - coordina i lavori delle Commissioni e degli altri organismi comunali con quelli del Consiglio;
 - programma l'attività consiliare;
 - modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento;
 - attribuisce la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione facendo rispettare i limiti orari di intervento e le altre disposizioni previste da questo regolamento;
 - pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota;
 - determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine ed assicurare il rispetto delle leggi, dello statuto e del regolamento. Previo formale richiamo, può espellere dalla sala consiliare chi sia causa di gravi disordini ostacolando l'andamento dei lavori. In presenza di gravi motivi, può ordinare la sospensione o lo scioglimento dell'assemblea.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni si ispira a criteri di imparzialità, difendendo le prerogative del Consiglio comunale e dei singoli consiglieri.

ART. 5

I GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella stessa lista formano un gruppo consiliare. I gruppi sono composti da almeno tre consiglieri. Il numero può essere inferiore se risultano

eletti meno di tre consiglieri in una lista che ha partecipato alle elezioni. Se un gruppo scende al di sotto del numero minimo di componenti previsto dallo Statuto non perde le proprie prerogative.

2. Ogni gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto, deve comunicare per iscritto il nome del capo gruppo al Sindaco. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del capo gruppo. In caso di mancata segnalazione verrà considerato capo gruppo il consigliere anziano di tale gruppo. Nel caso di una lista presentata alle elezioni che abbia avuto un solo consigliere eletto, a questo sono riconosciute le prerogative di capo gruppo.
3. Il Consigliere che intenda appartenere a un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, dovrà comunicarlo per iscritto al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo d'appartenenza.
4. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto senza aderire ad uno nuovo, non acquisisce le prerogative spettanti ad un capo gruppo. Nel caso due o più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta situazione, possono formare un gruppo misto che provvederà ad eleggere al proprio interno un capo gruppo, dandone comunicazione al Sindaco come previsto nel comma 2.

TITOLO III

LE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 6

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, può deliberare l'istituzione di Commissioni permanenti, temporanee o speciali per determinate questioni, con l'indicazione dei termini entro cui dovranno concludere i propri lavori e riferire al Consiglio. Tale termine potrà essere prorogato con le modalità dinanzi citate.
2. La Commissione è costituita da cinque consiglieri, di cui tre per la maggioranza e due consiglieri per il gruppo di minoranza.

3. Nell'ambito dei propri componenti la Commissione nomina il Presidente, il vice Presidente e il Segretario.

ART. 7

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. La Commissione è convocata dal suo Presidente con avviso recante l'ordine del giorno da recapitarsi a ciascun membro almeno tre giorni prima della data della riunione.
2. Le sedute della Commissione sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti assegnati. Le deliberazioni sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei componenti presenti.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche. I verbali sono redatti dal Segretario della Commissione.

TITOLO IV

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 8

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Il Consiglio comunale rappresenta l'intero Comune. I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
3. Ciascun Consigliere è responsabile a titolo personale dei voti che esprime a favore o contro i provvedimenti discussi e approvati dal Consiglio comunale.
4. Ogni Consigliere, nel rispetto delle procedure disciplinate dal presente Regolamento, ha diritto di:

- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e ordini del giorno;
 - ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni e i documenti necessari per espletare il proprio mandato.
5. Ogni Consigliere comunale può richiedere la convocazione del Consiglio. La richiesta è vincolante per il Presidente del Consiglio se viene sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

ART. 9

ASSISTENZA LEGALE

1. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri del Comune, anche dopo la cessazione dalla carica o dal mandato, compete a carico del bilancio del Comune, su specifica richiesta degli interessati e su presentazione delle parcelle determinate nell'importo minimo delle vigenti tariffe forensi, il rimborso delle spese legali dai medesimi sostenute per la loro difesa a condizione che, nei giudizi penali, sia stata emessa sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 C.P.P. ovvero nei giudizi civili non sia risultato soccombente, nemmeno in misura parziale e nei limiti in cui le spese medesime non siano state poste a carico della controparte.

ART. 10

DECADENZA PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il Consigliere comunale può giustificare la propria assenza ad adunanze del Consiglio comunale mediante comunicazione motivata al Presidente, che ne dà notizia al Consiglio e ne cura l'inserimento nel verbale.
2. Qualora il Segretario Comunale rilevi che un Consigliere è rimasto assente a tre sedute consecutive del Consiglio senza fornire alcuna giustificazione, lo segnala al Presidente del Consiglio Comunale.
3. Il Presidente fissa un termine non inferiore a venti giorni per consentire al Consigliere interessato l'esposizione scritta delle ragioni della propria assenza e pone l'argomento all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Comunale successiva alla scadenza del termine.

4. Il Consiglio Comunale, qualora ritenga prive di fondamento le ragioni esposte dal Consigliere, può disporre a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la decadenza. In tal caso, procede nella stessa seduta alla surrogazione del Consigliere decaduto.
5. Il Consigliere può, con lettera diretta al Presidente del Consiglio, chiedere di essere considerato in congedo per un periodo di tempo determinato, senza obbligo di fornire giustificazioni al riguardo. Il Consiglio deciderà nel merito nella prima seduta successiva.

ART. 11

DIRITTO DI INIZIATIVA

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale stabilite dalla legge.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Segretario comunale per l'istruttoria.
4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e parziali sostituzioni della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al Sindaco, entro il giorno antecedente l'adunanza, corredati dei necessari pareri di competenza.

ART. 12

INTERROGAZIONI E MOZIONI

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo

politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi.

2. Le interrogazioni sono presentate dai Consiglieri per iscritto.
3. L'interrogazione consiste in una domanda scritta al Sindaco e alla Giunta per ricevere spiegazioni su un certo oggetto o per sapere se e quali provvedimenti essa abbia adottato o intenda adottare riguardo al medesimo.
4. Le interrogazioni sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale utile successiva alla loro presentazione. Qualora, entro i trenta giorni successivi alla presentazione, non si svolga una riunione del Consiglio comunale, verrà data risposta scritta, ed in ogni caso verrà iscritta all'od.g. del C.C. successivo.
5. Il Presidente può dare direttamente risposta all'interrogazione o demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi. La risposta deve essere contenuta nel tempo di dieci minuti.
6. Per le modalità di discussione si rinvia all'art. 24 del presente regolamento.
7. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sottoscritte dal Consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la presentazione.
8. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio e della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

TITOLO V

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 13 CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco.
2. Nel caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto e il presente regolamento.
3. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali:
 - linee programmatiche di mandato, lo statuto e le sue modificazioni, i regolamenti e le loro modificazioni, bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, rendiconti della gestione.
4. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Sindaco da almeno un quinto dei consiglieri in carica.
5. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
6. L'avviso di convocazione deve contenere:
 - a) l'ordine del giorno;
 - b) il giorno e l'ora della seduta;
 - c) il luogo;
 - d) la firma del Presidente;
 - e) l'indicazione del tipo di sessione (ordinaria, straordinaria o d'urgenza).
7. Oltre all'indicazione della prima convocazione, l'avviso può contenere anche l'indicazione di una seconda convocazione per un altro giorno anche immediatamente successivo da precisarsi nello stesso avviso.

8. Nel caso di cui al comma 7, qualora la seduta di prima convocazione vada deserta, l'avviso della seconda convocazione deve essere notificato ai soli Consiglieri assenti alla prima. In tale eventualità la seduta consiliare di seconda convocazione sarà valida purché intervengano almeno 5 Consiglieri.
9. Rimangono ferme anche per la seduta di seconda convocazione, le disposizioni previste dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento, che prescrivono maggioranze qualificate per deliberazioni attinenti a specifiche materie.

ART. 14

AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere notificato al domicilio del Consigliere in uno dei seguenti modi:
 - mediante il messo comunale;
 - mediante fonogramma nei casi d'urgenza;
 - mediante consegna dell'avviso nelle mani dell'interessato che lo sottoscrive per ricevuta.
2. Il messo comunale rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta notifica contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo.
3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione e ogni altro atto attinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso al domicilio anagrafico del Consigliere.

ART.15
TERMINI DI CONSEGNA

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi prima della riunione.
3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quello stabilito per la riunione.

ART. 16
DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Le cartelle con la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, con i testi completi, corredati dei pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, sono depositate presso la segreteria comunale almeno 48 ore prima della seduta consiliare e sono a disposizione dei Consiglieri. Nell'ipotesi di convocazione d'urgenza le cartelle vengono depositate lo stesso giorno dell'adunanza.
2. I documenti contenuti nelle cartelle depositate possono essere consultati e fotocopiati dai Consiglieri durante gli orari di ufficio del Comune.
3. Le proposte di delibera e i relativi allegati, riguardanti i seguenti atti:
 - Bilancio di previsione;
 - Relazione previsionale e programmatica;
 - Bilancio pluriennale;

vengono depositati a disposizione dei Consiglieri comunali almeno dieci giorni prima della seduta consiliare in cui saranno discussi. Nei cinque giorni successivi alla comunicazione, i Consiglieri possono presentare gli emendamenti al testo da discutere durante la seduta consiliare.

Il rendiconto di gestione, insieme agli allegati e alla relazione del revisore dei conti, vengono depositati a disposizione dei consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza consiliare fino al giorno prima della seduta.

4. All'inizio della seduta le proposte, insieme ai relativi allegati, devono essere depositate sul tavolo della presidenza consiliare a disposizione dei consiglieri.

ART. 17 ADUNANZE

1. Il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno nove consiglieri, computando in tale numero anche il presidente dell'assemblea. ✓
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale eseguito dal Segretario Comunale i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui, trascorsi 30 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero di Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero di Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale.
5. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve avere luogo in un giorno diverso da quello in cui è stata convocata la prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 5 membri.

ART. 18 PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

1. Le sedute del Consiglio sono di regola pubbliche.
2. L'adunanza si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamenti su moralità, correttezza, capacità professionali, meriti, o sono esaminati fatti e circostanze che comunque comportino valutazioni sulla qualità di persone.

3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
4. Se in seduta pubblica sono introdotti apprezzamenti su moralità, correttezza, capacità professionali e comportamenti di persone, il Presidente dispone la chiusura della discussione in merito. Su proposta motivata di almeno metà più uno dei consiglieri presenti, il Consiglio può deliberare senza discussione la prosecuzione in seduta segreta.
5. Durante la seduta segreta sono presenti in aula il Segretario e il funzionario incaricato della verbalizzazione, tenuti al segreto d'ufficio.

ART. 19

ADUNANZE APERTE

1. Quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi d'interesse della Comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale nella sua sede abituale o anche in altro luogo.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, Provincia, di altri Comuni, di organismi di partecipazione popolare, di associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. Durante le adunanze aperte non possono essere assunte scelte deliberative.

TITOLO VI

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 20

COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure riguardanti unicamente atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità delle persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, senza che il Consigliere tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice la parola fino alla conclusione della discussione dell'argomento.

ART. 21

ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. Il Consigliere prende posto nell'aula con il gruppo di appartenenza. Parla dal proprio posto, rivolto al Presidente e al Consiglio, e fa richiesta di intervenire all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega alzando la mano.
2. Gli interventi di ciascun Consigliere devono essere attinenti al punto all'ordine del giorno posto in discussione.
3. Il solo Presidente può interrompere chi sta parlando, per richiamarlo al rispetto del regolamento, della durata degli interventi e a non divagare dall'argomento in trattazione.
4. L'intervento che si mantenga nei limiti indicati nel regolamento non può essere interrotto, anche in caso di superamento dell'ora fissata per la conclusione della seduta.

ART. 22

COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o di dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera del vigile urbano e/o della forza pubblica.
4. La forza pubblica può intervenire per riportare l'ordine nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dall'aula.
6. Non sono ammessi strumenti video-fonici che non siano stati precedentemente autorizzati dal Presidente.

ART. 23 **ORDINE DEI LAVORI**

1. La trattazione degli argomenti procede secondo l'ordine del giorno, e non é possibile la discussione o il voto su argomenti non ricompresi in esso, ad eccezione del caso in cui siano presenti tutti i consiglieri assegnati e siano tutti favorevoli.
2. L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su decisione del Presidente o su richiesta di un consigliere; in caso di opposizione, decide il Consiglio, senza discussione, a maggioranza.

ART. 24 **SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE**

1. Il Consiglio Comunale conclude le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni e interpellanze, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere ne deliberare su argomenti, che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

3. Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. Sono presentate in sede comunicazioni e discusse entro i termini di tempo di 1 ora e trenta minuti. Se non rientrano entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed è iscritta nel relativo ordine del giorno.
4. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quant'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.
5. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

i

ART. 25 **QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA**

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni di cui ai commi precedenti sono discusse con intervento di un Consigliere per gruppo, limitato a 5 minuti. Analoga facoltà è riconosciuta al consigliere eventualmente dissenziente dal proprio gruppo.
4. Il Consiglio decide a maggioranza di voti espressi in forma palese sulla questione tanto del rinvio, che del ritiro.

ART. 26 **IL VERBALE DELL'ADUNANZA**

1. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute consiliari e ne redige il verbale.

2. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale.
3. Alla sua redazione provvede il Segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, il vice segretario o altro dipendente comunale designato dallo stesso.
4. Il verbale delle deliberazioni riporta il testo integrale della proposta di deliberazione e il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti sulla stessa. Da esso deve risultare anche quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie devono essere riportate a verbale.
6. Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri, su richiesta, vengono riportate integralmente a verbale, quando il relativo testo scritto sia fornito al segretario prima della conclusione della seduta.
7. Il verbale della seduta segreta fa menzione degli argomenti trattati, senza indicare particolari relativi alle persone né i nominativi dei consiglieri intervenuti.

ART. 27

VERBALE DELLE PRECEDENTI SEDUTE

1. I verbali delle precedenti sedute del Consiglio devono essere depositati presso la segreteria comunale nello stesso giorno in cui vengono diramati gli avvisi di convocazione della seduta nella quale verranno presentati per l'approvazione.
2. Il deposito di cui al precedente comma esime dalla lettura dei verbali nell'aula consiliare.
3. Quando un Consigliere lo richieda, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.
4. L'istanza di correzione del verbale della seduta precedente andrà approvato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri che risultano presenti nella precedente seduta e che siano presenti alla seduta di approvazione dei verbali in questione.

5. Ogni eventuale rettifica è inserita nel verbale della seduta in corso e allegata al verbale alla quale essa si riferisce.

TITOLO VII

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

ART. 28 ORDINE DELLE VOTAZIONI

1. Ogni proposta comporta distinta votazione.
2. Le votazioni avvengono su ciascun argomento.
3. I testi emendati e modificati vengono votati conclusivamente nel loro testo definitivo.

ART. 29 VOTAZIONE PALESE

1. Le votazioni avvengono, normalmente, in forma palese per alzata di mano, soggetta a controprova su richiesta di almeno un Consigliere. Se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
2. Il Presidente procede alle operazioni di votazione con l'assistenza di tre scrutatori, designati ad ogni adunanza tra i consiglieri in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.

ART. 30 VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede solo quando è prescritta dalla legge o dallo statuto.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del sì, favorevole alla deliberazione proposta, e del no alla stessa contrario.

3. Il Segretario effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce e il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori.

Art. 31

VOTAZIONE SEGRETA

1. Le votazioni in forma segreta sono effettuate nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto.
2. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede.
3. Il Presidente fa consegnare a ogni consigliere una scheda e rende noto il numero massimo delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione; poi ciascun consigliere deposita la propria scheda nell'apposita urna.
4. Terminata la votazione, il Presidente con l'assistenza degli scrutatori procede allo spoglio delle schede e al computo dei voti comunicando il risultato al Consiglio.

Art. 32

ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. In caso di parità di voti, la proposta non è approvata.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.